

ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

VERBALE DI INCONTRO CON LE OO.SS.

Il giorno 30/11/2020 alle *18:30* presso la sede di Istituzione veneziana - Servizi Sociali alla Persona si sono incontrati:

la delegazione trattante di parte datoriale

Marino Favaretto - Segretario Direttore

la parte sindacale:

Giovanni Zennaro UIL FPL

Ordine del giorno:

a) contrattazione in merito alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI per la annualità 2020;

Il Segretario direttore riferisce alla parte sindacale che l'ipotesi di contratto decentrato con relativo allegato A, la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa hanno avuto parere favorevole da parte del Revisore Unico Contabile ed è stato successivamente approvato con la Disposizione Presidenziale n.9/2020.

La parte sindacale riporta le seguenti considerazioni:

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCDI per l'anno 2020 con Allegato A


Allegati:

1) CCDI per l'anno 2020 con Allegato A

L'incontro termina alle:


Per la parte pubblica

Marino Favaretto, Segretario Direttore:



Per la parte sindacale:

Giovanni Zennaro, UIL FPL:



Parere in materia di controllo sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate e sull'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2020

Il Revisore Unico:

vista la seguente documentazione trasmessa dal Direttore in data 23/11/2020:

- delibera del CdA n.23 del 27/10/2020 di approvazione del fondo per l'anno 2020;
- ipotesi di contratto decentrato sottoscritto in data 28/10/2020 e verbale dell'incontro con le OO.SS.;
- relazione tecnico-finanziaria;
- relazione illustrativa;

premesse

- che ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

- che secondo l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

- che come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *"norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto"*;

- che il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

considerato

che le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione"*;
- all'art. 40, comma 3 quinquies che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a*



tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica";

esaminata

la documentazione trasmessa dal Direttore;

verificato

- che le risorse economico finanziarie previste nella delibera di costituzione del fondo e successivamente regolamentate in utilizzo nell'ipotesi di CCDI risultano compatibili con il bilancio dell'ente e risultano finanziate dallo stesso;

- che il fondo e l'ipotesi di contratto decentrato risultano compatibili con le disposizioni di legge e di contratto;

- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziario sono state completate in ossequio alle istruzioni emanate dal MEF-Dipartimento della Ragione Generale dello Stato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono nella misura e nella corresponsione dei trattamenti accessori;

CERTIFICA

la costituzione del fondo, l'ipotesi di contratto e le relazioni tecnico finanziarie e illustrative.

Venezia, 26.11.2020

Il Revisore Unico
Prof. dott. Maurizio Interdenato



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2020

Indice:

<u>Titolo I - Disposizioni generali</u>	2
<u>Art. 1 - Ambito di applicazione e durata</u>	2
<u>Art. 2 - Verifiche dell'attuazione del contratto decentrato</u>	2
<u>Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo</u>	2
<u>Titolo II - Le risorse disponibili</u>	3
<u>Art. 4 - Presa d'atto delle le risorse decentrate disponibili</u>	3
<u>Titolo III - Utilizzo del fondo per le risorse decentrate</u>	4
<u>Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate</u>	4
<u>Art. 6 - Strumenti di premialità</u>	4
<u>Art. 7 - I premi legati alla performance</u>	4
<u>Art. 8 - Progressioni economiche orizzontali</u>	5
<u>Art. 9 - Indennità di comparto</u>	5
<u>Art. 10 - Indennità per specifiche responsabilità</u>	5
<u>Art. 11 - Banca delle ore</u>	6
<u>Art. 12 - Buono Pasto</u>	6
<u>Titolo IV - Riepilogo delle risorse utilizzate</u>	6
<u>Art. 12 - Riepilogo delle risorse utilizzate</u>	6
<u>Titolo V - Disposizioni finali</u>	7
<u>Art. 13 - Disposizioni finali</u>	7



Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata


1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, ivi compreso il personale comandato e distaccato.
2. Il presente contratto regola l'utilizzo delle risorse del fondo per l'anno 2020.
3. Esso ha validità dal primo giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso e cessa i suoi effetti il 31 dicembre 2020. Il presente contratto conserva, in ogni caso, la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
4. Con cadenza annuale, le parti si impegnano a sottoscrivere apposito contratto decentrato per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo per le risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo previste dai C.C.N.L..

Art. 2 - Verifiche dell'attuazione del contratto decentrato

1. Le parti convengono che, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica o su richiesta dalla parte sindacale.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante istanza unitaria, scritta e motivata, da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo i casi di estrema urgenza.

Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo

1. Nel caso insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può essere anche unilaterale. In tal caso, la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L'eventuale accordo di interpretazione autentica è soggetto alla medesima procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi per oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Titolo II - Le risorse disponibili

Art. 4 - Presa d'atto delle le risorse decentrate disponibili

1. La determinazione annuale del fondo per le risorse decentrate è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. La predetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rigoroso rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
3. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 27/10/2020. Si riportano le risorse disponibili comprensive delle economie degli anni precedenti:

Descrizione	2018	2019	2020
art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	-	-	-
Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Fsa e assegni ad personam dal 2018			
Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 risorsa riassorbita ex art. 2, c. 3, D.Lgs. 165/2001			
Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 risorse relative a personale trasferito da altro ente			
Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21/05/2018 0,20% minore spesa dirigenza - solo regioni			
Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 incremento per riduzione stabile del fondo straordinario			
Art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 incremento stabile di dotazione organica dal 2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 incremento Euro 63,20 dal 2019			
Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 differenziali PEO			
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	-	-	-
TOTALE RISORSE STABILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	-	-	-
Art. 68, c. 1, CCNL 21/05/2018 - economie fondo a.p.	-	337,01	-
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	-	337,01	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	-	337,01	-
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	12.000,00	12.337,01	12.000,00
Art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 Riduzione per blocco del fondo al 2010 (stabili e variabili)	-	-	-
Art. 1, c. 236, L. 208/2015 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)	-	-	-
Art. 23, c. 2, D.L. 75/2017 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)	-	-	-
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	12.000,00	12.337,01	12.000,00
Recupero art. 40 D.Lgs. 165/2001			

4. Le parti prendono atto e condividono che le risorse del fondo devono finanziare anche il lavoro straordinario.

Titolo III - Utilizzo del fondo per le risorse decentrate

Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate è ripartito fra gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla base delle modalità contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo, secondo i seguenti criteri generali:

- a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
- b) riferimento al numero dei dipendenti e alla professionalità delle risorse umane disponibili;
- c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti;
- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

2. Le parti concordano, altresì, sui seguenti principi fondamentali:

- a) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui, dalla prestazione lavorativa del dipendente o dell'area di appartenenza, discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito, in ordine alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
- b) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero dal percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione e pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e collettivi e/o progetti specifici e/o strategici, in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio periodico; verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti; controllo e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva.

3. I predetti principi costituiscono i "criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), del CCNL 21/05/2018 nonché dell'art. 5, comma 3, lett. c) dello stesso CCNL. Le parti convengono che risultino correttamente applicati nel regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall'ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 19/12/2019.

Art. 6 - Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente, nel periodo di riferimento, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono state individuate i seguenti strumenti di premialità:

- a) premi annuali individuali da distribuire sulla base dei risultati della valutazione della performance individuale e collettiva;
- b) le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla presente contrattazione decentrata come di seguito indicato.

Art. 7 - I premi legati alla performance

1. I premi legati alla performance sono riconosciuti ai dipendenti in base al sistema di misurazione e valutazione della performance stessa adottato dall'Ente.

2. Ai premi legati alla performance è destinata la quota del fondo per le risorse decentrate che residua dopo che sono state corrisposti tutti gli altri emolumenti che gravano sul predetto fondo.

3. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21/05/2018, al dipendente che consegue la valutazione più elevata ai fini della performance individuale è corrisposta una maggiorazione del relativo premio pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Ai fini della quantificazione dei dipendenti aventi diritto, la percentuale del 30% si calcola sui dipendenti a tempo

indeterminato e determinato in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento della frazione, per eccesso, all'unità superiore. Dal calcolo si escludono i dipendenti che non partecipano alla ripartizione delle risorse (es. Posizioni organizzative, dipendenti con servizio inferiore a 6 mesi).

4. Il dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato concorre alla ripartizione del premio legato alla performance individuale se, nell'anno di riferimento, la durata del rapporto di lavoro sia superiore a 6 mesi.

5. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale concorre agli incentivi e ai compensi accessori disciplinati dal presente contratto decentrato in misura proporzionale al tempo di lavoro, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente accordo.

Art. 8 - Progressioni economiche orizzontali

1. Si rimanda la regolamentazione dei criteri per il riconoscimento della progressione economica.

Art. 9 - Indennità di comparto

1. Le parti prendono atto che l'indennità è finanziata integralmente sul bilancio in quanto nessun dipendente era presente alla data di sottoscrizione del CCNL 22/01/2004 e neppure negli anni 2003 e 2004.

Art. 10 - Indennità per specifiche responsabilità

1. L'ente istituisce l'indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018 per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità. L'indennità è attribuibile al personale a tempo indeterminato e determinato, in via prioritaria inquadrato nella categoria D e, in subordine, alla categoria C e alla categoria B.

2. La situazione lavorativa che implica particolari responsabilità è caratterizzata da compiti specifici che comportano un livello di responsabilità del dipendente distintivo rispetto a quello dei dipendenti inquadrati nel medesimo profilo professionale ed operanti nel medesimo settore.

3. L'individuazione della posizione a cui è collegata l'indennità per specifiche responsabilità ha effetto limitato ad un anno. L'indennità è liquidata mensilmente.

4. Non può essere riconosciuta l'indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti ai quali è attribuito l'incarico di posizione organizzativa.


5. Il venir meno dei compiti o il mutamento della situazione lavorativa che ha comportato l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità è attestata dal dirigente del settore cui il dipendente appartiene. In tal caso, l'indennità spetta proporzionalmente ai mesi di effettivo esercizio delle specifiche responsabilità.

6. Con cadenza annuale, il segretario direttore procede alla individuazione delle situazioni lavorative che comportano specifiche responsabilità e, con specifico atto, affida l'incarico ai dipendenti assegnati al settore stesso.

7. Alla scadenza dell'anno solare le specifiche responsabilità istituite ai sensi dell'art. 70-quinquies si intendono tacitamente rinnovate in mancanza di specifici nuovi provvedimenti di modifica e/o revoca dei medesimi.

8. L'ammontare dell'indennità di responsabilità è quantificata secondo la seguente metodologia:

9. L'indennità di responsabilità verrà erogata dalla data di attribuzione dell'incarico.



Criteri di valutazione	Area Amministrativa			Area Tecnico-Patrimoniale	Area Servizi alla persona
	Alto	Medio	Basso		
numero di utenti del servizio	5	3	1	5	5
complessità dei procedimenti	5	3	1	5	5
responsabilità verso soggetti interni	5	3	1	3	3
responsabilità verso soggetti esterni	5	3	1	3	3
autonomia decisionale	5	3	1	5	5
complessità organizzativa e gestionale	5	3	1	5	5
Totale	30	18	6	28	28
Indennità di responsabilità				3.000,00	3.000,00

Fascia da 0 a 11	800,00
Fascia da 12 a 18	1.500,00
Fascia da 18 a 24	2.500,00
Fascia da 25 a 30	3.000,00

Art. 11 – Straordinario e Banca delle ore

- 1) Al finanziamento dell'istituto dello straordinario viene destinato un budget di €1.000,00 (mille).
- 2) L'istituto della banca delle ore - Art. 38-bis del CCNL 14/09/2000 - viene finanziato con il fondo per lo straordinario.
- 3) Eventuali economie derivanti dal fondo dello straordinario confluiscono nella performance.

Art. 12 – Buono Pasto

Al/Alle dipendenti viene riconosciuto il Buono Pasto a far data dal 01 gennaio 2020.

Titolo IV - Riepilogo delle risorse utilizzate

Art. 13 - Riepilogo delle risorse utilizzate

1. Si riporta il riepilogo delle risorse destinate a ciascun istituto:

Utilizzo	2020
Progressione Comparto	
Indennità di responsabilità	9.000,00
Performance	2.000,00
Banca delle ore e straordinario	1.000,00
TOTALE UTILIZZO	12.000,00

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto nazionale di lavoro attualmente vigente e alle norme di legge in quanto applicabili.
2. Diventa parte integrante del presente CCDI 2020 il verbale di incontro del giorno 28 /10/2020 chiamato: **Allegato A.**

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, 28/10/2020, ore 11.30

Per la delegazione trattante di parte datoriale
dott. Marino Favaretto - Segretario Direttore



Per la parte sindacale:

CGIL-FP *A SSSNTE*

CISL-FP *ASSNTE*


UIL-FPL

Giovanni Zennaro




e il personale in servizio

Mascino Laura



Bonometto Sara



Clemen Eva



ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

ALLEGATO A

VERBALE DI INCONTRO CON LE OO.SS.

Il giorno 28 ottobre 2020 alle 11.00 presso la sede di Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona si sono incontrati:

La delegazione trattante di parte datoriale:


dott. Marino Favaretto - Segretario Direttore
assistito dal
dott. Zamberlan Mirco - Consulente del lavoro dell'Ente

la parte sindacale:

CGIL-FP: ASSENTE

CISL-FP: ASSENTE

UIL-FPL: Giovanni Zennaro



e il personale in servizio:

Mascino Laura
Bonometto Sara
Clemen Eva

per discutere il seguente ordine del giorno:

- a) Informazione in merito al fondo risorse decentrate: costituzione anno 2020;
- b) Contrattazione in merito all'utilizzo del fondo risorse decentrate (CCDI) anno 2020;
- c) Confronto in materia di orario di lavoro;
- d) Criteri per il riconoscimento del buono pasto.

Il Segretario Direttore illustra alla parte sindacale gli atti all'ordine del giorno evidenziando la necessità di sottoscrivere il CCDI per l'annualità 2020 in continuità con quello dell'anno precedente.

In merito al punto C) il Segretario Direttore illustra quanto segue:

- 1) L'orario di servizio è articolato in tre giorni da sei ore e due giorni da nove ore. Nelle giornate di nove ore di servizio il lavoratore dovrà rispettare una interruzione minima di 30 minuti o massima di 90 minuti fra l'orario del mattino e quello del pomeriggio;
- 2) L'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- 3) La flessibilità in entrata ed in uscita è prevista di 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e di uscita.

In merito al punto d) le parti approvano i criteri di seguito riportati:

- 1) Al/Alla dipendente viene erogato il buono pasto per ogni giornata in cui presti attività lavorativa di mattina con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 90 minuti e non inferiore a 30 minuti. La medesima disciplina si applica anche in caso di attività svolta per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate;
- 2) L'attribuzione del buono pasto potrà avvenire solo nel caso vengano raggiunte le 7 (sette) ore di presenza effettiva in servizio;
- 3) Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto e lo smarrimento non danno diritto ad altra erogazione. Non saranno rimborsati buoni pasto già consegnati ai/alle dipendenti maturati e non utilizzati entro il termine di scadenza indicato sugli stessi;
- 4) Il valore del buono pasto, attualmente di €7.00 (sette), è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con specifico provvedimento;
- 5) Al/Alla dipendente saranno consegnati, entro e non oltre il mese di novembre 2020, l'intero ammontare residuale (numero) dei buoni pasto cartacei relativi all'anno 2020.

Al termine della riunione la parte Sindacale:

- ✓ Prende atto dell'informazione ricevuta sul fondo risorse decentrate: costituzione anno 2020:

Al termine dell'incontro le parti concordano su quanto contenuto e disciplinato nel presente verbale, lo sottoscrivono e lo identificano quale Allegato A del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO sottoscritto in data 28.10.2020.

L'incontro termina alle ore 11.30.

Venezia, 28 ottobre 2020.

Per la parte pubblica

dott. Marino Favaretto Segretario Direttore




Per la parte sindacale:

CGIL-FP: ASSENTE


CISL-FP: ASSENTE

UIL-FPL: Giovanni Zennaro




e il personale in servizio


Mascino Laura



Bonometto Sara



Clemen Eva



San Marco 5017/a - 30124 Venezia - Tel. 041 5289182 - Fax - 041 5280049 - C.F. 80012150274

www.istituzioneveneziana.it - info@istituzioneveneziana.it

ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 23

DATA: 27/10/2020.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2020 E ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2020, questo giorno 27 del mese di OTTOBRE nella Sala Consiglio, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	
		Rag. Luca Segalin
		Dott. ssa Sandra Licciardi
		Sig. Mauro Piazza

Presiede il Presidente: **Rag. Luca Segalin**

Assiste il Segretario Direttore: **Dott. Marino Favaretto**

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente.

Premesso che dall'analisi degli atti dell'Ente la prima dotazione organica è stata adottata con Deliberazione n. 3 del 2006 e che le dinamiche relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti sono state oggetto di numerosi atti e provvedimenti la cui puntuale ricostruzione è risultata estremamente complessa in ordine alla natura dei contratti stipulati;

Preso atto che con la Deliberazione n.09/2020 è stato approvato il Piano Triennale 2020/2022 del fabbisogno di personale, l'aggiornamento della dotazione organica, l'organigramma, il funzionigramma che ad oggi risultano in servizio : un dipendente in cat. D, posizione economica iniziale di accesso D3 a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, un dipendente in cat. D, posizione economica iniziale di accesso D3 con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/012/2020 con profilo professionale di Infermiere Professionale e un dipendente in cat. D, posizione economica iniziale di accesso D3 con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/012/2020 con profilo professionale di Funzionario Tecnico;

Ricordato che ai dipendenti dell'Ente viene applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali e che annualmente deve essere costituito il fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999, degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e che tale fondo è stato costituito per la prima volta relativamente alle annualità 2018/2019

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26/11/2019 con la quale è stato approvato il fondo per gli anni 2018 e 2019:

Valutata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2020 applicando la stessa metodologia utilizzata nella costituzione del fondo per gli anni 2018-2019 e analiticamente indicata nella deliberazione citata;

Atteso che il fondo 201-2019 finanziava anche lo straordinario dato che non esiste alcuna possibilità negli enti di nuova istituzione di quantificare il fondo straordinario ex art. 14 del CCNL 01/04/1999 e che in tal senso si procede anche per l'anno 2020;

Preso atto che:

- nell'anno 2010 è stato corrisposto al Direttore generale in servizio un compenso annuo complessivo pari € 79.382,00 di cui € 43.310,90 sostanzialmente a titolo di stipendio base e € 36.071,00 a titolo di trattamento accessorio, vedasi le Deliberazioni n.24/2007, n.9/2010 per quanto attiene alla retribuzione di risultato;
- il trattamento accessorio corrisposto al personale dirigente negli anni 2018 e 2019 non risulta superiore a € 13.000,00, come da Deliberazioni n. 12/2017 e n.14/2019

Considerato che il limite al trattamento accessorio non può essere inferiore al fondo per la dirigenza dell'anno 2010 e che per gli anni 2018 e 2019 risulta quindi rispettata la *ratio* dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, dell'art. 1, comma 236, L. 208/2015, dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nonché dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

Valutata la necessità di conferire alla delegazione trattante di parte pubblica l'atto di indirizzo per la contrattazione decentrata;

Ricordato che l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro

cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

Richiamata l'attestazione del Segretario/Direttore sulla regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria;

Acquisito il parere favorevole del Segretario/Direttore sulla legittimità del provvedimento proposto rispetto alle norme di legge e regolamenti vigenti;

Visto l'art.7 del vigente Statuto;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;


DELIBERA

1. Di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di quantificare il fondo per l'anno 2020 secondo lo schema riportato nell'allegato A);
3. Di conferire i seguenti indirizzi alla delegazione di parte pubblica:
 - sottoscrivere l'ipotesi di CCDI 2020 dando applicazione al CCNL 21/05/2018 e di regolamentare l'indennità di responsabilità sulla base delle attuali necessità organizzative dell'ente in continuità con quanto indicato nell'anno 2019,
 - dare attuazione alla disciplina della banca delle ore secondo le esigenze dell'ente e prevedere una quota di risorse destinate al finanziamento dello straordinario,
 - definire i principi generali sull'orario di lavoro;
 - disciplinare il riconoscimento dei buoni pasto.
4. Di trasmettere l'ipotesi di CCDI 2020, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa al Revisore Unico Contabile per quanto di competenza;
5. Di trasmettere alle OO.SS. l'estratto della presente deliberazione nella parte relativa alla costituzione del fondo.
6. Di demandare il Segretario Direttore alla predisposizione degli atti conseguenti.
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo .

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Presidente Rag. Luca Segalin

Il Segretario Direttore Dott. Marino Favaretto



In data 22/10/2020 viene attestata la regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

In data 22/10/2020 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

Il presente atto viene pubblicato il giorno e per n.15 giorni, sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 34 della Legge 17/07/1890 n. 6972

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL SEGRETARIO DIRETTORE CERTIFICA

Il presente atto è divenuto esecutivo in data.....

Venezia; li.....

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERA n.23 DEL 27/10/2020: ALLEGATO A)

COSTITUZIONE DEL FONDO L'ANNO 2020

Descrizione	2018	2019	2020
art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	-	-	-
Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Rca e assegni ad personam dal 2018			
Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 risorse riassorbite ex art. 2, c. 3, D.Lgs. 165/2001			
Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 risorse relative a personale trasferito da altro ente			
Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21/05/2018 0,20% minore spesa dirigenza - solo regioni			
Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 Incremento per riduzione stabile del fondo straordinario			
Art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 incremento stabile di dotazione organica dal 2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 incremento Euro 63,20 dal 2019		-	-
Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 differenziali PEO		-	-
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			
TOTALE RISORSE STABILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 68, c. 1, CCNL 21/05/2018 - economie fondo a.p.	-	337,01	-
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		337,01	
TOTALE RISORSE VARIABILI		337,01	
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	12.000,00	12.337,01	12.000,00
Art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 Riduzione per blocco del fondo al 2010 (stabili e variabili)	-	-	-
Art. 1, c. 236, L. 208/2015 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)	-	-	-
Art. 23, c. 2, D.L. 75/2017 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)	-	-	-
TOTALE FONDO	12.000,00	12.337,01	12.000,00
Recupero art. 40 D.Lgs. 165/2001			
TOTALE FONDO NETTO	12.000,00	12.337,01	12.000,00

ISTITUZIONE VENEZIANA
IL PRESIDENTE
(rag. Licia SEGALIN)

ISTITUZIONE VENEZIANA
Il Segretario Direttore
Dott. Marco Favaretto

APPLICAZIONE DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Descrizione	2018	2019	2020
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	-	-	-
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	-	-	-
ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
DIPENDENTI ALL'01/01		3,00	3,00
DIPENDENTI ALL'31/12	3,00	3,00	3,00
PERSONALE ASSUMIBILE			
DIPENDENTI MEDI			
Riduzione dipendenti in %			
LIMITE DEL FONDO - art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010			
Riduzione - art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010	-	-	-
LIMITE DEL FONDO - art. 1, c. 236, L. 208/2015			
FONDO AL NETTO della riduzione art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010			
Riduzione - art. 1, c. 236, L. 208/2015			
Fondo per la contrattazione decentrata + Risorse PO	12.000,00		
Valore medio pro-capite al 31/12/2018 art. 33, c. 2, D.L. 34/2019	4.000,00		
Dipendenti in servizio nel 2019 - criterio pro-rate temporis			3
Adeguamento del limite			
LIMITE DEL FONDO - art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017	36.000,00	36.000,00	36.000,00
FONDO AL NETTO della riduzione art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Riduzione - art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 33, c. 2, D.L. 34/2019	-	-	-

ISTITUZIONE VENEZIANA
IL PRESIDENTE
(rag. Luca SEGALIN)

ISTITUZIONE VENEZIANA
Il Segretario/Direttore
Dott. Marco Favaretto

22/04/2020

San Marco 5017/a - 30124 Venezia - Tel. 041 5289182 - Fax - 041 5280049 - C.F. 80012150274

www.istituzioneveneziana.it - info@istituzioneveneziana.it